



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGIONE SICILIA TRA IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SICUREZZA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti normative

1. Il presente Protocollo d'intesa per la Regione Sicilia tra il Centro per la Giustizia Minorile e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sicurezza – di seguito abbreviato “Protocollo” – è stipulato ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 24 marzo 2004 – di seguito abbreviato “Accordo Quadro” - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 – di seguito abbreviati rispettivamente “Contratto Collettivo” e “Nuovo Contratto Collettivo”.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Protocollo prende in esame le seguenti materie:
 - “Individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro” - Art. 24, comma 5, lettera c), D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 -;
 - “Criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati particolari esigenze di servizio” - Art. 24, comma 5, lettera f) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 -;
 - “Criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo” - Art. 24, comma 5, lettera g) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 -;
 - “Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità” - Art. 24, comma 5 lettera h) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 -;
 - “Criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio” - Art. 24, comma 5, lettera l) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 -;
 - “In relazione all'orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata” - Art. 8, comma 5, A.Q.N. 2002-2005 -;
 - “L'articolazione dei servizi su turni diversi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o cinque giorni lavorativi e l'eventuale flessibilità dell'orario di lavoro sono demandate alla

[Handwritten signature]
18/12/20



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

- contrattazione decentrata, nelle forme di cui all'art. 4 del presente accordo" - Art. 8, comma 5, A.Q.N. 2002-2005 -;
- "Gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5 lettera a) secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'art. 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito" - Art. 24, comma 6, lettera a) del D.P.R. D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 -;
 - "Criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità" - Art. 24, comma 6, lettera b) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 -;
 - "Criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci" - Art. 24, comma 6, lettera c) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 -;
 - "Criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale" - Art. 24, comma 6 lettera d) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 -;
 - "Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125" - Art. 24, comma 6, lettera e) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 -.
2. Le materie di cui al precedente comma sono prese in esame, nei limiti di quanto definito dalla normativa vigente ed, in particolare, dalle fonti di cui all'art. 1 al fine di elaborare criteri, modalità e procedure di maggior dettaglio in funzione delle esigenze della Regione Sicilia e di conferire uniformità di indirizzo applicativo alla contrattazione decentrata in sede periferica.

Art. 3 - Sedi di contrattazione decentrata periferica

1. Premesso che tutte le contrattazioni decentrate periferiche, ad eccezione dell'Istituto Penale Minorile di Catania, elevato a sede di dirigenza di livello non generale, che contratterà autonomamente, devono essere condotte dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, sono individuate le seguenti sedi di contrattazione decentrata periferica di competenza del C.G.M.:
- Centro per la Giustizia Minorile di Palermo;
 - Istituto Penale per minorenni di Palermo e annesso CPA;
 - Istituto Penale per minorenni di Acireale
 - Istituto Penale per minorenni e Centro di Prima Accoglienza di Caltanissetta;
 - Centro di Prima Accoglienza di Catania;
 - Centro di Prima Accoglienza di Messina;
- Di ciascun incontro nelle sedi di contrattazione decentrata sopra elencate e presso l'I.P.M. di Catania deve essere redatto apposito verbale, dal quale devono risultare le posizioni delle parti relativamente a quanto oggetto della discussione;

[Handwritten signature]
18/12/20

[Handwritten mark]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

Al termine delle contrattazioni sindacali, nel rispetto di quanto disciplinato dall'Accordo Quadro, le intese raggiunte devono essere formalizzate in un accordo sotto forma di articolato;
Sulla base dell'articolato di cui al comma precedente, la Direzione del Centro Giustizia Minorile e, per quanto di competenza, la Direzione dell'I.P.M. di Catania, adottano i conseguenti atti amministrativi nel termine di quindici giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

TITOLO II – ORARIO DI LAVORO

Art. 4 Turni di servizio

1. L'articolazione dell'orario in turni di servizio sulle ventiquattro ore implica che l'orario di lavoro settimanale è articolato su sei giorni lavorativi.
2. E' demandata alla contrattazione decentrata in sede periferica l'individuazione degli orari di inizio dei turni, ferma restando l'articolazione su quattro quadranti, salvo i casi di cui al comma successivo.
3. La possibilità di deroga all'articolazione su quattro quadranti orari in caso di articolazione dell'orario in turni sulle ventiquattro ore è demandata alla contrattazione in sede decentrata periferica. In ogni caso tale possibilità è prevista esclusivamente per eccezionali, temporanee e dimostrate esigenze di servizio quali, ad esempio, le carenze di personale, i livelli di sicurezza degli Istituti Penali per Minorenni e dei Centri di Prima Accoglienza, il numero dei ristretti presenti, le aliquote di personale legittimamente assente dal servizio per periodi determinati.
4. I turni di servizio non possono superare il limite massimo di nove ore. L'articolazione degli orari di lavoro delle così dette "cariche fisse" è demandata alla contrattazione decentrata avendo cura che negli uffici con più unità venga garantita anche la copertura del turno pomeridiano in base alle esigenze dei singoli Istituti e nel pieno rispetto dei tetti massimi stabiliti dall'A.Q.N. 2002 – 2005;
5. In sede di contrattazione decentrata periferica sono individuati i posti di servizio ove è possibile applicare tipologie di orario su cinque giorni con 2 rientri pomeridiani secondo la valutazione che ciascuna direzione proporrà al Direttore del Centro Giustizia Minorile previa informativa alle OO.SS.. Da quest'ultima articolazione sono esclusi i Comandanti di Reparto attesa la peculiarità del loro ruolo (*previsione che comunque non riguarda coloro che ricoprono il grado di Dirigente aggiunto, Dirigente e 1° Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria*). In sede di contrattazione decentrata periferica sono individuate le fasce di flessibilità, ove applicabili, ed i criteri per le valutazioni di eventuali istanze di richiesta di orari particolari da parte del personale in ragione di eccezionali e documentate esigenze di carattere privato.
6. Il servizio di piantonamento ospedaliero dovrà essere inderogabilmente articolato in quattro turni giornalieri.

[Handwritten signature]
18/12/20




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

7. Sia nella predisposizione dei turni di servizio che nelle eventuali variazioni la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai responsabili dei procedimenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento di ripercorrere il processo di determinazione della decisione. *In ogni caso tutti i provvedimenti d'ufficio disposti dall'Amministrazione e attribuenti un incarico per un posto soggetto ad interpello, non possono superare i tempi massimi previsti per la conclusione della procedura del relativo interpello.*

Art. 5 - Lavoro straordinario

1. Non possono essere richieste ed effettuate prestazioni di lavoro straordinario se non per le finalità di cui all'art. 10, comma 5 dell'Accordo Quadro, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del presente Protocollo.
2. Ogni anno, una volta ricevuta dal competente Ufficio dipartimentale la comunicazione del monte ore provvisorio di straordinario disponibile, il Direttore del Centro Giustizia Minorile provvede alla immediata distribuzione delle ore alle sedi dipendenti (D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84), fermo restando che tale assegnazione è provvisoria e potrà subire variazioni in aumento o diminuzione all'esito delle procedure di contrattazione nazionale e decentrata.
3. Entro la fine di settembre di ogni anno, le parti individuano i criteri per l'attribuzione alle sedi dipendenti del monte ore di lavoro straordinario relativo all'esercizio finanziario successivo.
4. Il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile ha facoltà – in sede di assegnazione del M.O.S. e secondo la congiuntura del momento – di trattenere una quota del monte ore stesso relativa alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario. Tale quota è destinata all'utilizzo in caso di imprevedibili esigenze di sicurezza insorte nel corso dell'anno nell'ambito del distretto. Ove tali esigenze non avessero a verificarsi, il Direttore del Centro provvederà a ripartire, prima della chiusura della gestione amministrativa dello straordinario (31 ottobre di ogni anno) e previa informazione alle OO.SS., il monte ore trattenuto tra gli Istituti penali per Minorenni e i Centri di Prima Accoglienza che abbiano comprovato, entro il 30 giugno di ciascun anno, la necessità di una integrazione del M.O.S. assegnato, per le residue finalità e sulla base dei criteri di cui al comma 1.
5. Gli indici percentuali di cui al comma 3 possono essere aggiornati annualmente, in presenza di oggettive e rilevanti modificazioni delle esigenze del distretto, con le medesime modalità adottate per l'adozione del presente Protocollo. Tale aggiornamento, in ogni caso, avrà effetto a decorrere dalla ripartizione immediatamente successiva.
6. Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 dell'A.N.Q. possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario in caso di particolari ed inderogabili esigenze di servizio da ricondurre in via preminente:
 - Alla sicurezza, con particolare riferimento allo svolgimento di perquisizioni ordinarie e straordinarie;


18/11/20



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

- Ad allertamenti segnalati dall'Amministrazione Centrale e/o dal Centro Giustizia Minorile per la Sicilia;
 - A situazioni di maggior rischio per la sicurezza derivante da opere di ristrutturazione o di adeguamento in atto.
7. Le Direzioni assicureranno la predisposizione e l'affissione in apposito albo dell'Istituto Penale per Minorenni o del Centro di Prima Accoglienza, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, del prospetto mensile, sottoscritto dall'Autorità Responsabile, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presente nella struttura, *ad eccezione degli appartenenti al ruolo dei Funzionari ricoprenti il grado di Dirigente aggiunto, Dirigente e 1° Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria*, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni sindacali entro e non oltre il giorno 10. del mese successivo. In conformità alla pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali, il prospetto previsto dall'art. 10, comma 9 del vigente A.N.Q. per l'informativa alle OO.SS. sui dati dello straordinario deve essere redatto "...in forma anonima ed aggregata con riferimento alla qualifica...". Alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo come da disposizioni vigenti.
8. Per le preclusioni circa il personale, che per condizioni di salute e limiti di età, ovvero situazioni familiari cui non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 10, commi 10 e 11 dell'A.N.Q..

Art. 6 - Riposo compensativo

1. Fermo quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 10 dell'A.N.Q., è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.
2. La fruizione dei riposi compensativi deve essere concordata in forma scritta tra il dipendente e l'Amministrazione prima della programmazione del servizio del mese in cui ne viene richiesta la fruizione. Quando ostino inderogabili esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'Amministrazione comunicherà in tempo utile l'impossibilità di concedere il riposo, indicando l'eventuale possibilità di differimento. Analogamente, il dipendente e l'Amministrazione possono concordare in forma scritta la fruizione del riposo compensativo oltre i 2 mesi per eccezionali e comprovate esigenze personali.
3. Si dà atto della necessità di far fruire, a richiesta del dipendente, il riposo compensativo entro due mesi da quello in cui la prestazione è stata resa, tenuto conto delle esigenze del servizio e della

[Handwritten signature]
18/12/20



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

richiesta del dipendente ed in modo da contenere l'accumulo dei riposi. In sede di contrattazione decentrata verrà stabilito il limite massimo dei riposi accumulabili. Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva. Ferma restando la possibilità da parte del dipendente di fruire del riposo compensativo entro due mesi da quello in cui la prestazione è stata resa, l'Amministrazione garantisce la fruizione del riposo compensativo entro le quattro settimane successive.

Art. 7 - Turni di reperibilità

1. In sede di contrattazione decentrata sono determinate, nei limiti di quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 1 del presente Protocollo, le modalità di applicazione dei criteri di cui all'art. 12, comma 2 dell'Accordo Quadro.
2. Il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, nell'assegnazione dei turni mensili di reperibilità ai sensi dell'art. 12, comma 3 dell'Accordo Quadro, tiene conto dei livelli di sicurezza degli Istituti Penali per Minorenni e dei Centri di Prima Accoglienza, del numero e della tipologia dei ristretti e delle esigenze di funzionalità istituzionale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE

Art. 8 - Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni.

1. L'assegnazione a posti di servizio diversi dal servizio a turno avviene mediante interpello inteso quale strumento che, nel rispetto di quanto contenuto nel capo I del titolo IV del Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria, è idoneo a garantire il conseguimento dei principi di trasparenza ed imparzialità di cui al punto 7 dell'art. 4 del presente Protocollo.
2. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all'interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei ristretti ivi inseriti, il personale maschile e quello femminile di Polizia Penitenziaria deve essere impiegato secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionale. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti.
3. L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi avverrà mediante la realizzazione delle unità operative previste dall'art. 33 del D.P.R. 82/99. Per la loro costituzione, oltre che delle

[Handwritten signature]
18/12/20



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

- indicazioni ivi previste, si terrà conto della struttura dei reparti di custodia e della tipologia del Servizio Minorile (I.P.M., C.P.A.).
4. La responsabilità delle unità operative è affidata, in via prioritaria, al personale appartenente al ruolo degli Ispettori, così come previsto dal citato art. 33; in mancanza di questi, al ruolo dei Sovrintendenti. In ogni caso deve essere garantito il rispetto della gerarchia.
 5. Nell'impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti d'istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della L. 395/90 e dall'art. 34 del D.P.R. 82/99. All'uopo, al fine di garantire pari opportunità al personale femminile, è demandata alla contrattazione decentrata l'individuazione della percentuale di tale personale al di sotto della quale non è possibile assegnare unità femminili a posti di servizio non a turnazione.
 6. Al fine di perseguire l'obiettivo dell'uniformità nelle strutture di custodia della Regione vengono definiti i criteri generali per gli interPELLI interni, che di seguito si elencano:
 - In caso di scadenza dell'incarico ed a graduatoria esaurita, esperita la rotazione, nel caso che l'interpello rimanga deserto, si potrà confermare l'unità uscente del posto messo ad interpello sino all'espletamento di un nuovo interpello straordinario che dovrà esser indetto e concluso entro 15 giorni. A tale interpello straordinario si applicano i criteri previsti dal comma 9 del presente articolo, ad eccezione del parametro previsto dal punto 4, ma non i criteri previsti dal comma 7. Ove anche tale interpello straordinario dovesse andare deserto, l'Amministrazione potrà ricoprire il posto di servizio con proprio provvedimento nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 comma 7 del presente Protocollo.
 - La partecipazione agli interPELLI è riservata al personale in servizio all'Istituto compreso il personale distaccato dopo un anno di distacco nello stesso Istituto alla data di scadenza dell'interpello.
 - La graduatoria, una volta stilata, avrà validità triennale. Per l'addetto all'ufficio matricola la validità è fissata a 5 anni.
 7. I partecipanti ad un interpello per i c.d. posti di servizio a carica fissa, che non hanno maturato almeno 12 mesi di servizio *consecutivo al servizio a turno alla data di scadenza dell'interpello - ad eccezione dei destinatari di provvedimenti ex art 4 comma 7 del presente protocollo e dei distaccati ex art. 7 D.P.R. 254/99 (solo se distaccati in sedi prive di servizi a turno ovvero in I.P.M. solo se impiegati a turno e comunque se rientrati in sede al tempo dell'interpello) -*, saranno collocati in separata graduatoria alla quale potrà attingersi a completamento della 1° graduatoria e comunque sempre nei limiti temporali di cui al punto 6. Per carica fissa si intende tutti i posti diversi dal servizio a turno programmato h24. Tale preclusione non è operativa per i sostituti sempreché gli stessi non effettuino più di 2/3 del servizio nel posto fisso, compresi gli immessi d'ufficio.

[Handwritten signature]
18/12/20

[Handwritten mark]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

8. A seguito di una nuova organizzazione del lavoro che prevede l'eventuale soppressione di alcuni uffici, il personale perdente posto può partecipare agli interPELLI senza la preclusione dei dodici mesi di servizio a turno prevista dal precedente comma 7.
9. Al fine di evitare differenti criteri di giudizio nella redazione della graduatoria, essi dovranno essere valutabili secondo i parametri seguenti:
 - a) Diploma di laurea: punti 6 (se trattasi di laurea triennale o equiparata punti 5, se trattasi di laurea attinente alla materia dell'interpello punti + 1);
 - b) Diploma di maturità: punti 4 (se trattasi di diploma attinente alla materia dell'interpello punti + 1)
 - c) Licenza media inferiore: punti 2;
 - d) Esperienze lavorative pregresse nello stesso settore, documentate e senza demerito: punti 0,20 per ogni semestre o frazione di semestre;
 - e) Attestati aventi riconoscimento giuridico rilasciati da università, scuole, Enti Locali, strutture formative legalmente riconosciute, comprovanti la frequenza di corsi di formazione attinenti al posto di servizio per il quale è indetto l'interpello: può essere valutato un solo titolo e la valutazione avverrà con l'attribuzione del punteggio da 0,05 a 0,50, valutando i singoli attestati in base alla loro complessità;
 - f) Partecipazione ad attività formative promosse dall'Amministrazione: punti 1,00 per ogni attestato attinente al posto di servizio per il quale è indetto l'interpello, per un massimo di 2,00 punti;
 - g) Anzianità di servizio: punti 0,25 per ogni anno;
 - h) Cause di servizio non incompatibili con l'incarico richiesto: punti 0,50 per causa di servizio, fino ad un massimo di punti 1,00;
 - i) Giudizio complessivo negli ultimi 5 anni: almeno 3 ottimo punti 1, almeno 3 discreto punti 0,75, almeno 3 buono, punti 0,50;

I punti di cui alle voci 1), 2) e 3) non sono cumulabili.

La graduatoria degli aspiranti sarà stilata con riferimento ai singoli punteggi attribuiti. In caso di parità di punteggio tra i partecipanti all'interpello, costituirà titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio, a parità di titolo.

Criteri di uscita per gli interPELLI sono i seguenti:

- a) Anzianità di permanenza nel posto;
- b) Minore anzianità di servizio
- c) Minore età anagrafica.

L'attribuzione del punteggio e la stesura della graduatoria sarà effettuata da una commissione composta dal Direttore che la presiede, dal Comandante di Reparto, da altri tre componenti sorteggiati rispettivamente tra gli appartenenti al ruolo degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti dell'organico in forza all'Istituto; al sorteggio organizzato dalla direzione sono convocate le OO. SS. rappresentative.

[Handwritten signature]
18/12/20



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

La graduatoria prodotta dalla commissione verrà notificata ai rappresentanti sindacali locali che, entro tre giorni dalla notifica, potranno presentare istanza di verifica; l'eventuale verifica, da effettuarsi all'interno dell'istituto, prevede l'invito a tutte le OO. SS. rappresentative a livello locale e la disponibilità dell'intero carteggio. Il mancato rispetto della procedura determina causa di nullità del provvedimento di assegnazione alla carica fissa.

La procedura dell'interpello, dalla pubblicazione del bando alla pubblicazione della graduatoria, deve esaurirsi nel termine di *quarantacinque (45) giorni*. Entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria la direzione emana il provvedimento di assegnazione al posto di servizio del vincitore o dei vincitori dell'interpello.

All'inserimento nel posto di servizio seguirà un periodo di prova, determinato tassativamente in tre mesi, al termine del quale il Responsabile dell'Area e/o del Settore predisporrà un sintetico rapporto ai fini della conferma dell'incarico. In assenza del Responsabile dell'Area e/o del Settore, il rapporto sarà stilato dal Comandante di Reparto.

10. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17 D.P.R. 164/2002, fatte salve le norme di cui al T.U. n. 151/2001, le modalità d'impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata periferica, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 9, commi 3 e 6, dell'A.N.Q.. Non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata; il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato, previa richiesta, dalle turnazioni notturne esclusivamente nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all'art. 42 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.
11. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità fra tutto il personale.
12. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi, domenicali ed infrasettimanali in eccedenza al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.
 - In ogni caso, al personale addetto ai servizi a turno, deve essere garantito nell'arco di una mensilità, almeno due riposi coincidenti con la domenica; all'inverso, il personale addetto ai cosiddetti posti fissi, dovrà garantire almeno un turno festivo comunque non coincidente con quello notturno.
 - Indipendentemente dalla qualifica rivestita, tutto il personale, in occasione delle grandi festività, è tenuto a garantire, nel caso di quelle natalizie: o il servizio coincidente con il 25 dicembre o quello coincidente con il 1° gennaio; nel caso di quelle pasquali: o il servizio coincidente con la Pasqua e/o il lunedì di Pasqua ovvero, in alternativa, quello coincidente con il 25 aprile oppure con il 1° maggio.
 - Sono fatte salve condizioni migliori, in sede di contrattazione decentrata, che comunque non devono pregiudicare i diritti minimi garantiti a tutto il personale.

[Handwritten signature and date]
18/12/20 9



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

13. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali in eccedenza all'aliquota mensile stabilita in sede di contrattazione decentrata, per ciascun ruolo.

Il personale è impiegato nei turni serali secondo i seguenti criteri:

a) a rotazione tra tutti gli appartenenti al ruolo addetti al servizio a turno;

b) n. 1 turno serale al mese per il personale impiegato nei cosiddetti posti fissi ad eccezione di coloro che già lo espletano nel proprio posto fisso in base alla normale turnazione.

14. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:

a) turni notturni eccedenti il limite stabilito e, comunque, non superiori a sei turni mensili;

b) turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto massimo stabilito. In ogni caso non possono essere superati tre turni mensili.

15. Fermo quanto disciplinato dall'art. 21 del D.P.R. 395/95 e dall'art. 20 del D.P.R. 164/2002, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio aventi riconoscimento giuridico, è agevolato, salvo eccezionali motivate esigenze di servizio, con turni compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e con l'esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 8bis. – Interpelli di carattere Regionale

1. *I criteri per gli interpelli interni previsti dall'art. 8 commi 6 e ss sono applicabili, se ed in quanto compatibili, agli interpelli regionali emanati dal Centro per la Giustizia Minorile per sopperire alle esigenze proprie o a quelle dei servizi da esso dipendenti.*

Art. 9 – Personale con oltre cinquanta anni di età o trenta anni di servizio

2. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 9, comma 3, lett. C) e 10, comma 11 dell'Accordo Quadro, è demandata alla contrattazione decentrata presso gli Istituti Penali per Minorenni e i Centri di Prima Accoglienza la possibilità di individuare ulteriori criteri per l'impiego del personale con più di cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio, atti a realizzare una più estesa tutela del benessere psico-fisico e, contestualmente, a valorizzare in modo adeguato il patrimonio di esperienza e capacità professionale acquisito.

Art. 10 - Attività di protezione e di benessere del personale

3. Fermo restando quanto normativamente disposto in tema di misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni positive di cui alla legge 10 aprile



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

- 1991, n. 125, è demandata alla contrattazione decentrata in sede periferica l'individuazione di modalità di dettaglio atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità.
4. Le Direzioni dei Servizi Minorili *ove è impiegato personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, di concerto* con le OO.SS., si impegnano a ricercare ed attuare tutti gli strumenti atti a favorire il benessere del personale incrementando l'attività degli spacci e promuovendo ogni iniziativa atta a favorire la crescita culturale del personale anche attraverso l'organizzazione del tempo libero.
 5. In sede di contrattazione decentrata periferica sono stabiliti tempi e modalità di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché delle attività di protezione sociale e di benessere del personale.
 6. E' fatto obbligo delle parti incontrarsi tassativamente con cadenza almeno annuale per procedere ad un monitoraggio complessivo delle attività poste in essere nelle materie di cui ai commi precedenti.

Art. 11 – Commissione Arbitrale

1. Le richieste di convocazione della Commissione arbitrale di cui all'art. 3, comma 14 dell'Accordo Quadro, devono essere presentate nel termine di giorni 30 delta data in cui il richiedente ha avuto notizia della mancata corrispondenza degli accordi decentrati periferici al protocollo d'intesa ed ai principali criteri determinati dall'Accordo Quadro o dell'insorgenza di conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti.
2. La commissione si riunisce tempestivamente e, comunque, entro venti giorni successivi alla richiesta di convocazione.
3. La Commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto.

TITOLO IV – FORMAZIONE

Art. 12 – Disciplina delle attività formative

1. Annualmente il Direttore del Centro Giustizia Minorile convoca le OO.SS. per illustrare il piano dell'offerta formativa predisposta dall'Amministrazione a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
2. In sede di contrattazione decentrata sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei partecipanti alle attività formative predisposte dall'Amministrazione. Tali criteri dovranno garantire che, a parità fra più candidati, sia data la precedenza a colui il quale da maggior tempo non abbia partecipato ad attività formative e successivamente, a parità di condizioni, il più giovane rispetto ai più anziani.

[Handwritten signature]
18/12/20



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO



TITOLO V - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 13 - Comunicazioni

1. La comunicazione tra le parti si ispira a criteri di essenzialità, economicità e speditezza. La parte pubblica si impegna a rispettare il termine di giorni 15 lavorativi per fornire risposte alle questioni segnalate tramite corrispondenza diretta.

Art. 14 - Norma conclusiva

1. Ferma restando l'osservanza di tutta la normativa - di carattere primario, e secondario - in materia e, specificatamente quella richiamata all'art. 1 del presente Protocollo, sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni pattizie precedentemente assunte in ambito regionale.
2. In ossequio all'attuale modello di relazioni sindacali, la competenza sulle materie precedentemente normate con le disposizioni pattizie sopra richiamate è demandata alla contrattazione decentrata locale come previsto dall'art. 3 del presente Protocollo.
3. Entro *120 giorni* dall'approvazione del presente P.I.R. le parti si incontrano per iniziare e/o concludere i lavori di revisione dei P.I.L. locali.

| IL DIRETTORE DEL C.G.M. PER LA SICILIA | | LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI | |
|--|---|-----------------------------|--|
| Dott.ssa Rosanna Gallo |  | SAPPE | |
| | | OSAPP | |
| | | UILPA P. P. |  18/12/20 |
| | | SINAPPE | |
| | | U.S.P.P. | |
| | | CISL FNS | |
| | | CGIL FP/PP | |
| | | CNPP FSA | |